



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

SEZIONE 1 VIA ISARCO 1

Si comunica a:

Avv. SARA SERRITIELLO
VIA RONCHI, 24
58100 GROSSETO
GR

Avv. LORENZO MASCAGNI
CORSO CARDUCCI, 34
58100 GROSSETO
GR

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1608/2016** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **COLANTUONI ROMAGNOLI VINCENZO**

Depositata Sentenza Numero: **2/2018** in data : **08/01/2018**

Parti nel procedimento

Attore Principale

[REDACTED]

Difeso da:

SARA SERRITIELLO

Convenuto Principale

[REDACTED]

Difeso da:

LORENZO MASCAGNI

vedi P.Q.M. allegato



2/2018
1608/16
37/18
Risarcimento
danni

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto

Il Giudice di Pace Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1608 del Reg. Gen. Aff.Cont. dell'anno 2016

TRA

la Sig.ra [REDACTED] con l'Avv. Sara Serritiello

Contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con l'Avv. Alessandro Tarducci

Oggetto : risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI

• • Come da atti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Banca CR Firenze veniva citata in giudizio onde rappresentare quanto

segue: la [redacted] in data 22.12.2015 riceveva sul suo telefono cellulare n. [redacted] un sms proveniente da [redacted] con il quale la predetta veniva invitata a scaricare, tramite un apposito link, una presunta cartella esattoriale. In buona fede, la predetta seguiva la procedura indicata nel messaggio con la quale veniva reindirizzata ad una pagina online esattamente identica a quella del suo istituto bancario, [redacted], Filiale di Grosseto 00301, il quale richiedeva di inserire le proprie credenziali di accesso al proprio conto corrente bancario. L'attrice nonostante avesse seguito le istruzioni, di fatto non riusciva ad entrare nel suddetto sito online. In data 23.12.2015, la predetta veniva contattata da un operatore della propria banca, chiedendole delucidazioni su bonifici online addebitati sul proprio c/c ed inviati a conti correnti spagnoli. La predetta consapevole di non aver effettuato alcun bonifico, si recava immediatamente presso la [redacted] chiedendo la movimentazione del proprio conto corrente, dalla quale emergeva che in data 22.05.2015 ore 17,39 era stato effettuato un bonifico online dell'importo di € 1.400,00 a favore del conto corrente con codice IBAN "ES7900811528620001201426" intestato a tale Sig.ra Mitel Elena Daniela, sconosciuta all'attrice. La [redacted] rendeva al contempo edotta la Sig.ra [redacted] che nel medesimo giorno ore 16:04, erano state tentate altre due operazioni dal suo conto corrente, una di bonifico di € 1.400,00 il cui beneficiario era una tale Sig.ra [redacted] - IBAN IT28L0760105138215206415209 e un tentativo alle



ore 16:07 di ricarica di carta prepagata dell'importo di € 3.000,00 il cui beneficiario era un tale Sig.re Munteanu Alin Relu - n. carta: 5342070800395849, persone non conosciute all'attrice, ma entrambi i tentativi non erano andati a buon fine. L'attrice in data 24.12.2015 presentava presso gli uffici della sezione Polizia Postale di Grosseto denuncia - querela per il chiaro delitto di furto perpetrato ai suoi danni. Nello stesso giorno la Sig.ra [REDACTED] presentava reclamo alla [REDACTED], facendo presente che l'operazione bancaria effettuata sul proprio conto corrente (bonifico online dell'importo di € 1.400,00) non era stata autorizzata. Con missiva del 18.01.2016 parte convenuta comunicava di aver fatto il necessario per ottenere la restituzione dell'importo ma che ciò non è stato possibile. La Sig.ra [REDACTED] attraverso la Confconsumatori di Grosseto inviava un'ulteriore diffida alla [REDACTED], che con lettera del 10.02.2016, comunicava di aver interessato la Direzione Legale per la gestione del sinistro. Stante il lungo periodo trascorso senza alcuna risposta, l'attrice presentava domanda di conciliazione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto, che si è conclusa con la redazione del verbale negativo per mancata partecipazione di parte convenuta. Di qui l'avvio del giudizio teso alla restituzione dell'importo di Euro 1.400,00 oltre accessori di legge. All'udienza del 11.07.2017 [REDACTED] si costituiva depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale nega sostanzialmente una propria responsabilità nell'indebito prelievo dal conto corrente



dell'attrice della somma di € 1.400,00 a favore del conto corrente con codice IBAN "ES7900811528620001201426" intestato a tale Sig.ra Mitel Elena Daniela, sostenendo che il sistema informatico della banca non è stato violato e che la truffa è avvenuta solo per responsabilità dell'attrice. La causa veniva istruita con il deposito di documenti e trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11.12.17. Orbene, occorre rilevare che ogni Banca, nei rapporti contrattuali con il correntista, «risponde secondo le regole del mandato» (art. 1856 cc) e la diligenza cui è tenuta va valutata con particolare rigore: come più volte statuito dalla giurisprudenza, anche della Suprema Corte, «la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente e richiede» (cfr. di recente, fra le altre, Cass., sez. I civile, 24 settembre 2009, n. 20543). Pertanto, individuato il contenuto dell'obbligazione alla quale è tenuto l'istituto di credito, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, grava su di esso l'onere di fornire la prova del proprio adempimento, in conformità al principio di vicinanza della prova da cui ne consegue la condanna dell'Istituto di credito atteso che, non possono ritenersi sufficienti ad assicurare le condizioni di sicurezza le modalità adottate dalla Banca (previste nel contratto) come ad esempio la consegna di un codice utente e di una prima password di accesso che il cliente era tenuto a modificare al momento del primo accesso. Infatti in caso di utilizzo del sistema bancario grava sull'Istituto di credito, in



qualità di mandatario, l'onere di impiegare servizi e strumenti idonei a garantire la sicurezza del servizio stesso e che in caso sottrazione di somme da parte di terzi, vertendosi in un'ipotesi di responsabilità contrattuale, è onere della banca dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di diligenza sulla stessa gravanti. Del resto, poiché il servizio home banking cui fa ricorso attualmente il sistema bancario di norma non sostituisce l'invio degli estratti conto periodici, non può essere sostenuta l'esistenza di un onere di controllo in capo al correntista. Del resto, se è vero il cliente ha la possibilità per il correntista di consultare tramite il servizio di home banking, le movimentazioni del proprio conto corrente, tale consultazione non è sostitutiva, del diritto ad ottenere e verificare l'estratto conto cartaceo e, sulla base di tale controllo, di muovere eventuali contestazioni all'istituto di credito. Inoltre la direttiva comunitaria n. 1997/64/CE dispone che è ragionevole far gravare i rischi statisticamente prevedibili legati ad attività oggettivamente "pericolose", che interessano un'ampia moltitudine di consumatori, sull'impresa, in quanto quest'ultima, attraverso la determinazione dei prezzi di vendita dei beni o di erogazione dei servizi, è in grado di riversare sull'utenza il costo di assicurazione dei rischi medesimi considerata la mancanza di prove effettive circa l'avviso da parte della Banca dell'effettiva esistenza di mail frodatrici e conseguente comunicazione involontaria da parte del cliente di credenziali a malintenzionati. In altri termini l'assenza di più sofisticati



mezzi di prevenzione non adottati dalla Banca convenuta quale la dotazione del cliente di ulteriori strumenti informatici di comunicazioni certificata delle proprie volontà dispositive (cd Token) comporta la condanna della banca convenuta alla refusione del danno subito dalla attrice con il versamento alla stessa della somma di Euro 1.400,00 per come motivato oltre gli interessi legali dalla domanda. Le spese ed i compensi legali per il presente giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo .

PQM

Il Giudice di Pace di Grosseto

Decidendo definitivamente nel procedimento contrassegnato sotto il numero 1608/ 16 di quest' Ufficio

1. Condanna la [REDACTED] spa al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 1.400,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla data della sentenza ;
2. Condanna la [REDACTED] al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per spese oltre IVA e CPA .

Grosseto 11.12.17

Il Giudice di Pace

Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli

GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
Depositato in Cancelleria
Grosseto 08/11/18

[Handwritten signature]

